



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

***Cava FOSSA DEI TOMEI, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.***

VERBALE

In data odierna, 5 maggio 2022, alle ore 10:00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premessato che**

In data 17 dicembre 2021, si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che sospeso l’esame richiedendo documentazione integrativa;

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Unione Comuni Garfagnana
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b><i>amministrazioni</i></b>	<b><i>parere e/o autorizzazione</i></b>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Autorizzazione e/o parere taglio boschivo</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i>

**Precisato che**

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Comune di Vagli Sotto</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>Sindaco, dott. Giovanni Lodovici</i>
<b>Regione Toscana</b> <i>Vedi il parere reso in conferenza e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> <i>Conferma il contributo già inviato in data 13.12.2021 prot. n. 710430</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco</i>
<b>Autorità di Bacino</b> <i>Conferma il contributo già inviato in data 24.06.2021 prot. n. 2424</i>	<i>Pervenuta nota n. 1022 del 11.03.2022</i>
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

**la conferenza dei servizi**

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Zeno Giacomelli, il dott. geol. Brunello Forfori e il dott. agr. Alberto Dazzi in qualità di professionisti incaricati.

Partecipa l'avvocato Pietro Carlo Pucci, consulente legale del Comune di Vagli Sotto, per gli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento.

Partecipa inoltre, esclusivamente per fornire un contributo in merito alla titolarità dei beni oggetto del presente intervento, il sig. Matteo Moretti, in qualità di Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni.

Il Rappresentante del Parco propone che la riunione si svolga in due fasi: nella prima si valutino gli aspetti di compatibilità ambientale e poi si affrontino quelli legati alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento; ricorda inoltre che nel corso delle precedenti riunioni è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni e condizioni da parte di ARPAT.

I professionisti illustrano il progetto di coltivazione rimodulato.

o o o

Relativamente alla valutazione degli aspetti ambientali le amministrazioni competenti forniscono i seguenti contributi/osservazioni:

**Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto** comunica di aver rilasciato l'autorizzazione paesaggistica nell'ottobre del 2021 ed esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015.

**Il Rappresentante della Regione Toscana**, confermando quanto anticipato con PEC prot. 158640 del 15/04/22, esprime parere favorevole con le prescrizioni indicate negli allegati trasmessi con la PEC precedentemente indicata.

**La Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest** conferma quanto già espresso nel parere favorevole con prescrizioni del 13.12.2021 prot. AUSL n. 710430.

**Il Rappresentante del Parco** esprime parere favorevole e vista la presenza di numerose cavità carsiche, raccomanda di mettere in atto tutte le misure di tutela di tali cavità e anticipa che la ditta dovrà farsi carico di realizzare ed installare una specifica cartellonistica illustrativa, sulla base di un modello fornito dal Parco.

o o o

Per gli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento la Conferenza ascolta i contributi forniti dal Professionista incaricato, dall'avvocato Pietro Carlo Pucci e dal Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti:

Il geol. Brunello Forfori comunica che alla data di oggi, 05/05/2022, con visura fatta presso l'Ufficio provinciale del territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, intestatario del mappale 5629 del Foglio 3 risulta il comune di Vagli Sotto, lo stesso risulta dalla visura presso l'Ufficio provinciale del territorio – Servizi catastali (diritto di proprietà per 1000/1000). Per la Società pertanto rimane valida la concessione rilasciata dal comune di Vagli Sotto, come disponibilità delle aree, per proseguire con l'attività di coltivazione.

L'avvocato Pietro Carlo Pucci, conferma quanto già comunicato in precedenti riunioni e conferma altresì che il bene è nella disponibilità del Comune di Vagli Sotto, comunica inoltre che farà avere al Comune di Vagli Sotto, per le vie brevi, una memoria da far allegare al presente verbale.

Il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti ribadisce che c'è una trattativa di conciliazione in corso tra l'A.S.B.U.C. e il Comune di Vagli Sotti e conferma che il Comune è titolare dei beni oggetto dell'intervento.

o o o

La conferenza prosegue alla presenza delle sole amministrazioni interessate e competenti: lasciano la riunione i professionisti incaricati, l'avvocato Pietro Carlo Pucci e il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti.

Relativamente alla valutazione degli aspetti ambientali la conferenza prende atto dei pareri favorevoli con prescrizioni e condizioni pervenuti nelle precedenti riunioni ed espressi nella riunione odierna ed esprime pertanto parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva del PAUR.

**Il Rappresentante del Parco** informa che al fine di emettere l'atto di pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva del PAUR, al netto delle problematiche relative alla titolarità dei beni, è necessario acquisire l'autorizzazione comunale ai sensi della legge regionale n. 30/2015. Segnala inoltre al Comune di Vagli Sotto di verificare che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ad ottobre 2021, relativa al progetto originario, sia valida anche per il progetto rimodulato nel novembre del 2021.

o o o

Relativamente agli aspetti connessi alla titolarità dei beni oggetto del presente intervento i Rappresentanti delle amministrazioni partecipanti alla conferenza si esprimono come segue:

**Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto** rimanda alle considerazioni effettuate dall'avvocato Pietro Carlo Pucci e riportate nella nota allegata al presente verbale.

**Il Rappresentante della Regione Toscana** rappresenta che la valutazione degli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento esula dalle proprie competenze, attribuitegli con decreto dirigenziale 6153/2018 (allegato A). Precisa che nella conferenza interna svolta ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/09 ha raccolto i pareri attinenti agli aspetti ambientali espressamente previsti dal citato decreto, ma non può esprimersi in merito ad ulteriori aspetti.

**La Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest** rappresenta che la valutazione degli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento esula dalle proprie competenze, pertanto non può esprimersi in merito a tali aspetti.

**Il Rappresentante del Parco** informa che per l'applicazione, all'interno del presente procedimento, delle sentenze del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del 2019 e della Corte di Appello di Roma del 2021, sarà chiesto un approfondimento agli Uffici competenti della Regione Toscana.

Alle ore 11.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 5 maggio 2022

***Commissione dei Nulla osta del Parco***

*Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Via Simon Musico – 54100 Massa, tel. 0585 799423 – 799488, fax 0585 799444*

---

*Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...*

*dott. arch. Raffaello Puccini*

---

*specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche*

*dott.ssa geol. Anna Spazzafumo*

---

*specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche*

*dott.ssa for. Isabella Ronchieri*

---

### **Conferenza dei servizi**

---

*Comune di Vagli Sotto*

*Sindaco, dott. Giovanni Lodovici*



---

*Regione Toscana*

*dott. ing. Alessandro Fignani*



---

*AUSL Toscana Nord Ovest*


*dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco*



---

*Parco Regionale delle Alpi Apuane*

*dott. arch. Raffaello Puccini*





**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente e Energia**  
**Settore Miniere, autorizzazioni in**  
**materia di geotermia e bonifiche**

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis**  
**Cava Fossa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl**  
**Comune di Vagli di Sotto (LU)**  
**Conferenza dei Servizi del 27.04.2022 ore 10:00**  
**Errata Corrige**

In riferimento all'oggetto per un errore di trascrizione si allega comunicazione pre Conferenza dei Servizi che corregge e sostituisce quanto inviato con prot 157781 del 14.04.2022.

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Ambiente e Energia  
Settore Miniere, autorizzazioni in  
materia di geotermia e bonifiche

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis  
Cava Fossa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl  
Comune di Vagli di Sotto (LU)  
Conferenza dei Servizi del 27.04.2022 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

**Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:**

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
- con PEC Prot 475506 del 07.12.2021 il Settore Genio Civile non ravvede motivi ostativi purché gli atti autorizzativi tengano conto della non disponibilità, ai fini dei cicli lavorativi, delle acque provenienti dal Fosso del Veladro.

**In considerazione di quanto sopra invito a valutare preliminarmente alla conferenza quanto segnalato nelle raccomandazioni ricevute ed esprimo il parere regionale in senso favorevole, pur subordinato al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nei pareri allegati alla presente.**

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 85152 del 02/03/2022
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 72879 del 23/02/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 89646 del 04/03/2022
- parere Settore Sismica Prot 465318 del 30/11/2021
- comunicazione Settore VIA VAS Prot 475136 del 07/12/2021

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 23/02/2022 numero 0072468

**Oggetto:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - D.Lgs 152/2006 art. 27 bis Cava Fossa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)  
Rif 225

Regione Toscana  
Direzione ambiente ed energia  
Settore miniere  
alessandro.fignani@regione.toscana.it

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione scaricata tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il professionista dichiara che *"... la Società in aggiunta ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fosso del Veladro con consegna degli ultimi elaborati richiesti a fine Settembre 2020; l'iter è ancora in corso di svolgimento."*

A tal proposito si rappresenta che a seguito del contributo trasmesso dall'Ente Parco con nota 0000691 del 17/02/2022, ns prot 0078080 del 28/02/2022 che segnala la non ammissibilità del prelievo idrico, sono state avviate le procedure per il diniego alla domanda di cui sopra.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dall'esame degli elaborati appare che le aree di escavazione evidenziate nel piano, non attraversano né il demanio idrico né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012.

In relazione a quanto sopra rappresentato e per quanto di competenza, non si ravvedono motivi ostativi a una positiva conclusione del procedimento in oggetto purché gli atti autorizzativi tengano conto della non disponibilità ai fini dei cicli lavorativi delle acque provenienti dal Fosso del Veladro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

X:\ESTRATTIVO-TN\1 CAVE PROCEDIMENTI\ DA ISTRUIRE\FOSSA DEI TOMEI Escavazioni Fossa Tomei srl\225\3\_ISTRUTTORIA\20220302\20220302\_FOSSA DEI TOMEI ESCAVAZIONE FOSSA DEI TOMEI .odt



AOO GRT Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

Data

**OGGETTO:** Indizione di videoconferenza interna per il procedimento di Autorizzazione all'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27/bis relativamente alla Cava Fossa dei Tomei, ubicata nel Comune di Vagli di Sotto. Proponente: Escavazione Fossa dei Tomei SRL.

**Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 52859

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in  
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna indetta dal RUR per il giorno 07/03/2022, prot. n. AOOGRT/72468 del 23/02/2022;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGRT/59019 del 11/02/2021 espresso in occasione della videoconferenza del 30/11/2021 nel quale, *"...si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto...."* delle prescrizioni in esso riportate;

Preso atto del parere di Arpat ns. prot. n. AOOGRT/491349 del 20/12/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, consultabile nella cartella in rete RUR\_CAVE dove per quanto riguarda le emissioni convogliate si riporta che: *"...Relativamente alla potenza termica dei generatori, la ditta comunica che attualmente è presente un unico generatore e che ne verrà installato un secondo che sarà scelto in modo da non superare la potenza termica nominale di 1MW, e che qualora le caratteristiche del generatore porteranno ad una potenza termica nominale superiore a 1 MW, verrà inviata una comunicazione a questa Agenzia.*

*Si prende atto delle dichiarazioni della ditta, ricordando comunque che qualora la somma delle potenze termiche dei due generatori superasse il valore di 1 MW, deve essere richiesta ed ottenuta la specifica autorizzazione alle emissioni convogliate."*

Visto che nelle conclusioni del medesimo parere ARPAT *"...esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto..."* elencando una serie di prescrizioni, nello specifico al punto 7 e al punto 10 per quanto riguarda le emissioni diffuse si precisa che:

"...

*7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;*

*10. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;"*



Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di febbraio e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, la quale, per gli aspetti di competenza di questo Settore, non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta;

con la presente **si conferma l'assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006**, nell'ambito del procedimento PAUR di cui all'art. 27bis dello stesso Decreto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### PRESCRIZIONI:

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente.
4. la somma della potenza termica nominale dei singoli generatori installati ed utilizzati in cava, non deve superare la soglia di 1 Mw; diversamente dovrà essere attivato dall'Impresa il procedimento autorizzativo per le emissioni in atmosfera di tipo convogliato;
5. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
6. entro 15 gg dall'emissione del provvedimento conclusivo del PAUR dovrà essere istituito un apposito registro, con pagine numerate e vidimate dall'Autorità Competente sul PAUR, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) e quant'altro ritenuto necessario per descrivere compiutamente l'operazione effettuata;

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si prende atto dei chiarimenti richiesti dal Dipartimento ARPAT sulle caratteristiche costruttive delle vasche, rimandando alla rispettiva valutazione circa la



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente e Energia**  
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

documentazione integrativa fornita dalla società sul Piano di gestione AMD predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: [eugenia.stocchi@regione.toscana.it](mailto:eugenia.stocchi@regione.toscana.it)

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Simona Migliorini

DC/ES

AOOGRT / AD Prot. 0085152 Data 02/03/2022 ore 18:57 Classifica P.050.060. Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI in data 02/03/2022 ore 18:57.  
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0001615 del 15-04-2022 in arrivo Cat.1 Cla. 1



**Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.**

**Cava Fossa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl - Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna per il giorno 07.03.2022 alle ore 9:00**

Al Responsabile Settore Minerale e  
Autorizzazioni in materia di Geotermia e  
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/0072468 del 23/02/2022 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.  
Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – [ferdinando.cecconi@regione.toscana.it](mailto:ferdinando.cecconi@regione.toscana.it))



Alla c.a. All'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane

e p.c.

REGIONE TOSCANA

Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di  
Geotermia e Bonifiche (RUR cave)

ARPAT - dipartimento di Lucca

**OGGETTO:** Comune di Vagli di Sotto (LU) – Procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, relativo al progetto di coltivazione della Cava Fossa dei Tomei A; proponente Società Escavazione Fossa dei Tomei Srl. Comunicazioni.

Dalla nota inviata dal Settore Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (RUR cave) in data 13.11.2021 (prot. 0463995), pervenuta per conoscenza a questo Settore, si apprende che presso il Parco è in corso il procedimento in oggetto.

Dagli elementi contenuti negli elaborati a disposizione del Settore scrivente, emerge quanto segue:

- la cava "Fossa dei Tomei" è ubicata nel Comune di Vagli di Sotto ed è posta in area contigua del Parco delle Alpi Apuane;
- con Sentenza del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli di Sotto di alcuni immobili meglio individuati in Sentenza;
- il Comune di Vagli di Sotto, in data 12.07.2019, proponeva appello avverso la sopracitata Sentenza n. 32/2019;
- la Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici, ha emesso la Sentenza n.6132/2021, rigettando l'appello proposto dal Comune di Vagli di Sotto avverso la suddetta Sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019;
- con nota del 12.10.2021 (prot. 394796), pervenuta anche al Settore VIA scrivente, il Club Alpino Italiano e l'associazione Apuane Libere, hanno segnalato che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la Cava Fossa Tomei A *parrebbero* insistere in aree che l'autorità giudiziaria con la sentenza n.6132/2021, ha giudicato di pertinenza della A.S.B.U.C. locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'A.S.B.U.C. di Vagli.

Con riferimento a quanto sopra e visti:

- la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, ed in particolare gli artt.45 e seguenti;
- la l.r. 35/2015;
- la nota del Settore scrivente n.0431656 del 20/11/2019, in merito alle procedure di VIA relative alle attività estrattive di cava;

dato atto che, nell'ambito del territorio del Parco delle Alpi Apuane e della relativa area contigua, restano nella competenza delle Regione Toscana le procedure in materia di VIA relative alle attività di cava che prevedono l'estrazione di oltre 30.000 m3/anno di materiale, in applicazione del titolo III della l.r. 10/2010;

dato altresì atto che il progetto di coltivazione della cava in esame prevede il progetto prevede l'escavazione di volumetrie di marmo pari a circa 151.000 mc da effettuarsi in dieci anni, pari a 15.153 mc/anno.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica

Tanto premesso, si prende atto quindi che il progetto afferente alla cava in oggetto rientra nelle competenze in materia di VIA dell'Ente Parco; nell'ambito dell'istruttoria di PAUR, si ritiene opportuno raccomandare all'Ente Parco di tenere conto di quanto sopra riportato in materia di usi civici e di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

*Arch. Paola Magrini*

tel. 0554382707 - email: [paola.magrini@regione.toscana.it](mailto:paola.magrini@regione.toscana.it) ;

*Arch. Milena Filomena Caradonna*

tel. 055 438 5053 - email: [filomena.caradonna@regione.toscana.it](mailto:filomena.caradonna@regione.toscana.it)

LA RESPONSABILE

*Arch. Carla Chiodini*

LG/PM/MFC



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/463980 del 30/11/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/463995 del 30/11/2021

**Oggetto:** Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava 75 Ciresuola, nel comune di Carrara (MS), per il giorno 10/12/2021;
- Cava Fossa dei Tomei, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 10/12/2021.

Comunicazioni

**Alla Direzione Ambiente ed Energia**

Settore miniere e autorizzazioni in materia di  
geotermia e bonifiche

Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile  
(Ing. Luca Gori)

PFC/SAP



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del  
Numero

Risposta al foglio del  
Numero

**Oggetto:** Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**<sup>1</sup>.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

<sup>1</sup> Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE**

**Renata Laura Caselli**



Firmato  
da  
**CASELLI  
RENATA  
LAURA**

**Breve memoria circa la situazione giuridica attuale delle terre  
oggetto della sentenza del Commissario Usi Civici di Roma n. 32/2019**

Con riguardo alle terre di cui all'oggetto, si rappresenta che la declaratoria di demanialità civica delle stesse da parte della sentenza del Commissario Usi Civici di Roma n. 32/2019 è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 6132/2021 del 22.09.2021, la quale è stata tuttavia impugnata con ricorso per cassazione del Comune di Vagli Sotto. In seguito a tale ricorso, pende dinanzi alla Suprema Corte giudizio iscritto a R.G. con il numero 32021/2021.

Sussiste dunque tuttora incertezza sulla *qualitas soli*, ossia sulla natura giuridica delle terre controverse, non essendo passata in giudicato la statuizione della loro demanialità collettiva.

Vi è dunque spazio per una definizione transattiva della controversia - possibilità del resto espressamente prevista dalla legge nelle controversie in materia di usi civici (art. 29, 3° comma, della legge n. 1766 del 1927).

Tale via è stata peraltro percorsa.

In data 27.07.2018 è stato sottoscritto un accordo conciliativo tra il Comune di Vagli Sotto e la Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto, sulla base dell'approvazione al testo dell'accordo e dell'autorizzazione a stipularlo date rispettivamente con deliberazione del Consiglio della Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e, limitatamente alla frazione di Arni, di Stazzema n. 3 del 19.06.2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Vagli Sotto n. 42 del 29.06.2018.

Il consenso alla definizione transattiva delle controversie demaniali pendenti tra i due Enti, espresso dagli stessi nel 2018, che peraltro è irrevocabile sino alla definizione della procedura conciliativa, è stato comunque ribadito successivamente dal Comune di Vagli Sotto con la deliberazione di Giunta

Comunale n. 1 del 07.01.2022 e dalla Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e, limitatamente alla frazione di Arni, di Stazzema con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2022 - deliberazioni con le quali gli Enti hanno approvato una relazione di fattibilità della conciliazione stessa.

Secondo un principio che risale al diritto romano, la transazione ha un valore che equivale a quello della cosa giudicata: la transazione, infatti, mediante l'accordo tra le parti è volta a dirimere la controversia, così come la dirime la cosa giudicata, quest'ultima con riferimento ad un *dictum* irretrattabile del Giudice.

Si aggiunga che, allo stato, le risultanze tanto dei registri immobiliari quanto del catasto danno come proprietario delle terre in questione il Comune, né tali risultanze possono essere modificate sulla base di una sentenza meramente dichiarativa come quella sentenza commissariale, che peraltro non riconosce tali terre di proprietà alla Nuova A.S.B.U.C., ma della collettività civica, giammai potendo perciò le stesse terre essere intestate alla Nuova A.S.B.U.C., né potendo comunque prevalere una statuizione non passata in giudicato (come quella contenuta nella sentenza commissariale n. 32/2019 sulla *qualitas soli*) sull'accordo conciliativo irretrattabile dalle parti che lo hanno concluso.